

Sconto in fattura per bonus facciate, come redigere correttamente le fatture?

Giorgio Tacconi

Per dare evidenza dell'esercizio da parte del committente dello sconto in fattura, il fornitore deve indicare l'esatto ammontare dello sconto concesso, anche in caso esso sia parziale

Lunedì 13 marzo 2023

L'Agenzia delle entrate, nella [Risposta n. 247/2023](#), fornisce chiarimenti sul corretto esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura per usufruire del [bonus facciate](#), per un intervento edilizio volto al **recupero e restauro della facciata degli edifici esistenti** fiscalmente agevolabile mediante il riconoscimento al committente di una detrazione d'imposta pari, nel periodo d'imposta 2021, al 90 per cento della spesa sostenuta per i lavori edili.

Sconto in fattura bonus facciate, il rebus fattura

Nel caso esaminato, era stata emessa una **fattura in acconto d'importo pari al 10 per cento del corrispettivo** concordato, regolarmente pagata dal committente, ed una **successiva fattura a saldo, pari al 90 per cento del totale dovuto**, applicando l'intero sconto in fattura previsto. Dopo aver indicato nella fattura a saldo l'importo complessivo dell'intervento effettuato (100 per cento) ed aver portato in deduzione l'acconto in precedenza fatturato e pagato dal committente (10 per cento), l'impresa **applicava lo sconto sulla differenza** (90 per cento dei lavori) evidenziando un "netto a pagare € 0,00".

In sede di validazione della cessione del credito d'imposta, il revisore legale dell'istituto cessionario ha sollevato **perplexità in ordine alla correttezza dell'operato**, affermando che "essendo lo sconto applicato unicamente sulle sole fatture di saldo non è possibile procedere con la validazione delle fatture in quanto non rispondenti alle modalità di cui alla **circolare 19/E del 2022**", che alla nota 18 recita: "Con riferimento alla modalità di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura, **lo sconto deve essere applicato in relazione a ciascuna fattura** (anche in caso di sconto parziale) e la restante parte non coperta da sconto deve essere pagata utilizzando, nei casi previsti dalla norma, il bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato".

La questione dei corrispettivi nello sconto in fattura

L'[Agenzia](#) ricorda il **provvedimento dell'8 agosto 2020**, che al punto 3.1, ha precisato che "Il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante e **non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto**. A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d'imposta pari alla detrazione spettante. L'importo dello sconto praticato **non riduce l'imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto** ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato".

L'obbligo di **indicare in fattura lo sconto concesso** al committente (pari, al più, alla detrazione medesima), consente di individuare il credito d'imposta utilizzabile in compensazione o cedibile. D'altronde, il cd. sconto in fattura non è altro che un **contributo anticipato dai fornitori** corrispondente alla detrazione spettante al committente e costituisce, per quest'ultimo, una sostanziale modalità di pagamento dell'importo dovuto.

In sostanza, afferma l'Agenzia, per dare evidenza dell'esercizio dell'opzione da parte del committente per la fruizione della detrazione nella modalità alternativa dello sconto in fattura legato al bonus facciate, il fornitore deve **indicare in ciascuna fattura l'esatto ammontare dello sconto concesso**, corrispondente alla detrazione spettante in base all'importo fatturato; ciò **anche in caso di sconto parziale**. Diversamente, laddove il corrispettivo dovuto è stato indicato nella fattura senza esporre lo sconto (presumibilmente al fine di finanziare l'avvio dei lavori), il fornitore non ha titolo per maturare il credito d'imposta, poiché lo

sconto non trova riscontro in fattura. In tale ultima ipotesi, conseguentemente, **l'agevolazione può essere fruita dal solo committente**, direttamente sotto forma di detrazione, salva la successiva possibilità di cedere terzi un credito d'imposta pari alla detrazione spettante.

Bonus facciate e errori di fatturazione

Nel caso in esame, se anche le fatture sono state saldate con bonifico parlante, **nonostante l'errore di fatturazione** commesso, sembra **possibile dimostrare** che:

- l'opzione per lo sconto in fattura è stata concordata contrattualmente;
- il contratto disciplina le modalità di fatturazione delle somme corrisposte;
- gli importi corrisposti possano essere riconciliati attraverso l'esame congiunto dell'accordo, delle fatture e ove presenti dei bonifici parlanti.

Pertanto, nel presupposto che il committente **non abbia fruito della detrazione** (nella misura del 90 per cento dell'importo indicato nella fattura di acconto) **in sede di dichiarazione annuale**, né l'abbia ceduta a terzi, l'Agenzia è dell'avviso che la cessione della detrazione medesima sotto forma di sconto risulti **ammissibile con riguardo a tutta la spesa sostenuta**, ancorché erroneamente rappresentata nella sola fattura di acquisto emessa a saldo del corrispettivo. Per consentire la riconciliazione dei documenti e delle somme effettivamente dovute e riconosciute sotto forma di sconto, **è necessario che nella fattura a saldo sia indicato l'ammontare complessivo del corrispettivo dovuto** su cui calcolare lo sconto spettante nonché l'importo già corrisposto a pagamento della fattura di acconto.

Ai fini della prova dell'indisponibilità della detrazione in capo al committente (perché già ceduta sotto forma di sconto) può tornare utile **l'integrazione, con un documento extracontabile, della fattura emessa a titolo di acconto** con il richiamo allo sconto concesso rispetto al complesso dei lavori realizzati. Ma attenzione: la presenza di **errori di questo tipo**, pur non inficiando la spettanza della detrazione alla luce degli elementi dimostrativi sopra illustrati, costituisce un **indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio**.

Articolo tratto da *Teknoring*